



CITTA' DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SETTORE AMMINISTRAZIONE E COMANDO
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE N. 50
Informativa

OGGETTO: Polizia Giudiziaria e di Sicurezza.

D. L.vo 14 marzo 2011 n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ⁽¹⁾
Disposizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate - Prot. 2011/55394 del 7 aprile 2011 ⁽²⁾

Per opportuna conoscenza si informa che il 7 aprile 2011 è entrato in vigore il D. L.vo n. 23/2011 di cui all'oggetto.

Si ritiene indispensabile evidenziare, per una corretta informazione all'utenza in caso di richieste specifiche, quanto disposto dall'art. 3 ⁽³⁾ comma 3, ovvero che la registrazione del contratto di locazione **in caso di opzione di "cedolare secca", esenta dalla comunicazione alla Polizia di Stato (o Vigili Urbani ove previsto) per la cessione di fabbricato.**

I modelli predisposti dall'Agenzia delle Entrate, che nello specifico assolvono a tale obbligo, sono reperibili all'indirizzo Internet dell'Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it (inserendo nel campo "cerca" la voce "**mod. 69**" o "**SIRIA**").

Si riporta, di seguito, il testo dell'art. 3 comma 3 del D.L.vo n. 23/2011:

...omissis...

Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall'art. 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 91 ⁽⁴⁾ (omissis)...

...omissis...

CSLV/cslv/CC
Addi, 03/05/2011

F.to

IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Fulvio CAGNANI

1) Pubblicato nella G.u. 23 marzo 2011, n. 67.

2) Modalità di esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime della cedolare secca, modalità di versamento dell'imposta e altre disposizioni di attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Approvazione dei modelli per la registrazione dei contratti di locazione e per l'esercizio dell'opzione.

3) Art. 3 "Cedolare secca sugli affitti" D. L.vo n. 23/2011.

4) Art. 12 D.L. 21 marzo 1978 n. 59 convertito dalla L. 18 maggio 1978 n. 91 : " Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'Autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dello immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dello acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al primo comma hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'Autorità di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del 30/06/77 e in corso alla data di entrata in vigore del D.L.. La comunicazione di cui ai precedenti commi può essere effettuata **anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.** Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale. Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 103,00 a € 1.549,00.** La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonché dai vigili urbani del comune ove si trova l'immobile. La sanzione è applicata dal Sindaco ed i proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni della L. 24/12/75 n. 706. N.B. Ai sensi dell'art. 16 L. 681/81 è previsto il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento dell'illecito amministrativo della somma di € 206,00."